



COMUNE DI ANCONA

SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE N. 167

OGGETTO: Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2024/2025 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio Comunale.

IL SINDACO

SENTITI I DIRIGENTI DEL

SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Ing. Riccardo Borgognoni

e

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Gen. Dott. Marco Ivano Caglioti

PREMESSO e RICHIAMATO che:

- a partire dall'inverno 2009/2010, la Regione Marche ha individuato annualmente misure che i Comuni possono adottare mediante propri provvedimenti, necessari per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, nel periodo autunno-inverno di ogni anno, periodo in cui, per l'aumentare delle fonti emissive, come il riscaldamento domestico, e per le particolari condizioni meteo che non favoriscono la dispersione degli inquinanti emessi, è maggiore il pericolo di superamento dei valori limite;
- trattandosi di misure che devono essere attuate dai Comuni mediante propri provvedimenti, quali Ordinanze Sindacali o atti equipollenti, la Giunta Regionale, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
- con DGR 1755/2010 è stata prevista la costituzione di un Tavolo Tecnico di verifica e monitoraggio composto dai rappresentanti di Regione, ANCI Marche e UPI Marche, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, a cui il Comune di Ancona ha partecipato in rappresentanza ANCI; il tavolo è stato preposto alla valutazione dell'attuazione delle misure individuate, nonché alla proposta di eventuali modifiche ed integrazioni alle misure, al fine del rispetto dei valori limite per gli inquinanti atmosferici stabiliti dalla normativa;



- dopo attenta discussione, il tavolo tecnico ha deciso di proporre alla Giunta Regionale, per l'autunno inverno 2024/2025, l'attuazione delle misure adottate per il periodo autunno inverno 2023/2024 con DGR 835/2023, integrate con le modalità di informativa ai Comuni dopo tre giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10;
- con DGR n. 1370/2024 è stato chiesto parere al CAL sullo schema di deliberazione concernente: "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2024/2025 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";
- il CAL con atto n. 39/2024 del 27/09/2024, ha espresso parere favorevole allo schema di cui al D.G.R. 1370, i cui contenuti trovano infine attuazione con la DGR n. 1555 del 14 ottobre 2024;

VISTO:

il D.Lgs n. 285 del 30/04/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" ed in particolare:

- art. 5 comma 3, che conferisce all'ente proprietario della strada la competenza ad emettere provvedimenti per la regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- art.7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- art. 7 comma 1 lettera d) che indica e regola le modalità per riservare spazi di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie munite del contrassegno speciale;
- art. 188 che regola la circolazione e sosta dei veicoli al servizio dei disabili;
- art. 37 che indica l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale;

VISTI:

- La Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente in materia di qualità dell'aria, recepita dalla legislazione nazionale con il D. Lgs. 155/2010;
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche n. 143/2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351...";
- la Delibera di Giunta regionale delle Marche n. 1755/2010 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente - Accordo id programma Regione Marche, Province, Comuni zona A";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 21/01/2013 "Rete regionale di misura degli inquinanti atmosferici: convenzione con le Province e l'ARPAM in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente";



- la Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 116 del 9/12/2014 "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – articoli 3 e 4";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 12 del 18/05/2021 "Riesame della classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria di cui alla Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 116 del 9 dicembre 2014 (articolo 4 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)";
- la Delibera di Giunta regionale delle Marche n. 1555/2024 "Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010, DACR 52/2007, DALR 116/2014; misure contingenti 2024/2025 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei comuni della zona costiera e valliva";

DATO ATTO:

- che la succitata Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1555/2024, stabilisce, tra i provvedimenti da adottare per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti, specifiche misure di limitazione della circolazione stradale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) da attuarsi mediante ordinanze sindacali o atti equipollenti, a valere su determinate categorie di veicoli ed all'interno di specifiche perimetrazioni delle aree urbane definite dagli Enti locali competenti;
- che i Comuni hanno pertanto la facoltà di individuare le aree di competenza delle suddette limitazioni alla circolazione, tenuto conto di specifici criteri legati alle caratteristiche ed alle funzioni degli insediamenti urbani e dei flussi di traffico che li interessano;

ATTESA

la necessita di adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

VISTO che:

sulla base delle indicazioni riportate nella succitata Delibera di Giunta Regionale n. 1555/2024, i provvedimenti di limitazione della circolazione stradale hanno efficacia nei giorni compresi tra il 1 novembre ed il 15 aprile;

le aree interessate possono ricondursi al perimetro del centro abitato, previsto dall'art. 4 del "Nuovo Codice della Strada" e definite con Delibera di Giunta Comunale n. 367/2006, fatti salvi i necessari aggiustamenti alle caratteristiche degli insediamenti e delle tipologie del traffico che li attraversano;

il D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed in particolare:



- l'art. 4 comma 1, che, ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, impone ai Comuni la delimitazione del centro abitato;
- l'art. 5 comma 3, che conferisce all'ente proprietario della strada la competenza ad emettere provvedimenti per la regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- l'art. 7 comma 1 lett. b), che prevede la possibilità di *“limitare la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti etc.”*
- l'art. 7 comma 13, che prescrive *“Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344”*.
- l'art. 7 comma 13 bis, che prescrive *“ Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 678 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”*.
- L'art. 37 che norma l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, delegando il Comune quale Ente proprietario delle strade o, comunque, per tutta la rete stradale interna al perimetro del centro abitato ed aperta al pubblico;

DATO ATTO:

che, rispetto alla procedura in argomento, nei confronti dei sottoscritti Dirigenti Dott. Ing. Riccardo BORGOGNONI e Dott. Marco Ivano CAGLIOTI:

- non ricorrono conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 63/2013 e all'art. 18 commi 1- 5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste all'art. 35 bis del D.P.R. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 come da proprie dichiarazioni rese nei termini anzidetti ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. conservate agli atti della intestata direzione;

DATO ATTO:

che il Comune di Ancona, con Deliberazione di Giunta n.603 del 20/12/2018 ha adottato in linea tecnica la “Relazione per l'adozione del PUMS - Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile ex D.M. n.



397/2017 e ss. mm. e ii.” per la costruzione dello scenario di piano, del relativo documento istruttorio e avvio della procedura di VAS

CONSTATATO:

che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme Statutarie e Regolamentari dell'Ente;

VISTO il Testo Unico degli EE.LL. 267/2000, art. 50 in merito alle competenze del Sindaco.

Per tutto quanto sopra

ORDINA

che per il periodo compreso tra il 1 novembre del vigente anno ed il 15 aprile dell'anno successivo, per quanto concerne l'ambito territoriale del Comune di Ancona perimetrato nell'allegato "A" del presente Atto (indicativamente ricompreso a sud dall'uscita "Tavernelle" dell'asse nord-sud, ad est dall'intersezione di via Zuccari con via del Conero, ad ovest con gli abitati di Collemarino, Torrette, Posatora, Pinocchio e quartiere Q3, escluse le seguenti strade di accesso allo scalo portuale via Conca: via Flaminia nel tratto compreso tra via Conca ed il by-pass della Palombella; via Mattei; via Einaudi; via Mascino; via Pantaleoni; via Mazzola; via del Lavoro; via Fortunato; via Vanoni; Scalo molo-Sud, Largo Fiera della Pesca; Banchina da Chio, sia disposto quanto espresso nei paragrafi di seguito riportati:

1. il divieto assoluto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 (in vigore dal 30 giugno 2022) , Euro 2 (in vigore dal 1° gennaio 2023), Euro 3 (in vigore dal 1 gennaio 2024); ai sensi del D.M. 24/01/2022, i predetti veicoli sono esclusi dal divieto di circolazione se iscritti negli appositi registri quali veicoli di interesse storico e collezionistico, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009;
2. il divieto di circolazione dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale dei veicoli sotto specificati:
 - Autoveicoli ai sensi dell'art. 54 del d.lgs.285/1992 a motore diesel di omologazione ante Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;
 - Autoveicoli ai sensi dell'art. 54 del d.lgs.285/1992 a motore a benzina di omologazione ante Euro, Euro 1;
 - Motoveicoli ai sensi dell'art. 53 del d.lgs.285/1992 con motore di omologazione ante Euro;



- Ciclomotori ai sensi dell'art. 52 del d.lgs.285/1992 a motore termico di omologazione ante Euro;
 - Ai sensi del D.M. 24/01/2022, i predetti veicoli sono esclusi dal divieto di circolazione se iscritti negli appositi registri quali veicoli di interesse storico e collezionistico, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009.
3. Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione:
- veicoli delle forze di polizia;
 - veicoli delle forze armate;
 - veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed auto mediche; veicoli dei medici in visita domiciliare);
 - veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; auto funebri, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;
 - veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
 - veicoli al servizio delle persone invalide;
 - veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
 - veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o ante Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione.
 - Veicoli speciali, quali macchine operatrici e mezzi agricoli, per i quali è ammesso l'utilizzo all'interno dei cantieri edili, nei piazzali, nelle zone a verde privato e nelle zone agricole; il trasporto in *situ* dei suddetti mezzi dovrà essere garantito mediante altro veicolo consentito dal presente dispositivo;
 - taxi e veicoli NCC (nolo con conducente) fino a nove posti, esclusi i veicoli M2 e M3 Euro 0;
 - Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.
4. Su espressa richiesta dell'interessato, la Polizia Locale potrà rilasciare permessi temporanei per motivate ed eccezionali necessità;
5. Nell'eventualità che le condizioni della qualità dell'aria risultino particolarmente critiche, il Comune potrà attuare, mediante specifiche ordinanze Sindacali o atti equipollenti, una o più delle misure, in linea generale individuabili. Le misure potranno essere attuate, di norma, a seguito di 5 giorni consecutivi del superamento del valore limite della media giornaliera per le polveri sottili



PM10, stabilito in 50 µg/m³ e, comunque, non oltre il superamento di tale limite per 7 giorni consecutivi.

DISPONE

- che la Polizia Locale e gli altri agenti e/o funzionari di Polizia Stradale, ai quali spetta l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 del c.d.s., siano incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza, sanzionando i veicoli trovati in difetto secondo quanto meglio sopra esplicitato;
- che il presente provvedimento diventi esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio;
- che sia data adeguata pubblicità e diffusione alla cittadinanza, della presente Ordinanza.

INFORMA

- che avverso la presente ORDINANZA SINDACALE è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. MARCHE nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica dell'Ordinanza ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120 (centoventi) dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento;

Dalla Civica Residenza, li 12/11/2024

IL SINDACO
AVV. DANIELE SILVETTI (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**IL PRESENTE ATTO DOVRÀ ESSERE NOTIFICATO
PER OGNI EFFETTO DI LEGGE A:**

- Regione Marche - Dirigente della PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica
Via Gentile da Fabriano 9, 60125 – Ancona
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it
- Provincia di Ancona - Settore IV Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, Governo del territorio
Strada di Passo Varano 19/A, 60131 Ancona;
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
- ARPAM Dipartimento Territoriale di Ancona
Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona
PEC: arpam@emarche.it
- Prefetto di Ancona,
Piazza del Plebiscito 13, 60121 Ancona;
PEC: protocollo.prefan@pec.interno.it
- Questore di Ancona,
Via Giovanni Gervasoni 19, 60129 Ancona;
PEC: dipps103.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Carabinieri,
Via della Montagnola 81/A, 60127 Ancona;
PEC: tan24419@pec.carabinieri.it
- Carabinieri Nucleo Forestale Comando Regione Marche,
Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
PEC: fan43251@pec.carabinieri.it
- Carabinieri per la Tutela Ambientale – Nucleo Operativo Ecologico di Ancona NOE
Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
PEC: san38863@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Guardia di Finanza,
Lungomare Vanvitelli 26, 60121 Ancona;
PEC: an0550000p@pec.gdf.it
- Comando Provinciale di Ancona Vigili del Fuoco
Via Valle Miano, 50, 60125 Ancona AN
PEC: com.ancona@cert.vigilfuoco.it



- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale,
Molo S. Maria, 60121 Ancona;
PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it
- AST Ancona - Dipartimento di Prevenzione
Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
PEC: ast.ancona@emarche.it
- Conerobus S.p.A. - Società per la mobilità intercomunale
Via A. Bocconi, 35 - 60125 Ancona
PEC: conerobus.pec@legalmail.it
- Ancona Servizi S.p.a.
Via Mamiani, 76 - 60125 Ancona (AN)
PEC: ancona-servizi@legalmail.it

Associazioni di categoria

- CNA
Via Umani 1/A, 60121 Ancona;
PEC: info@an.cna.it
- Confartigianato
via Ferruccio Fioretti 2/A, 60131 Ancona;
PEC: info@confartigianatoimprese.net
- Confcommercio
Piazza della Repubblica 1, 60121 Ancona;
PEC: ancona@confcommerciomarchecentrali.it
- Confesercenti
Via Giannelli 30, 60124 Ancona;
PEC: marche@confesercentipu.it
- Confindustria
Via Roberto Bianchi, 60131 Ancona;
PEC: confindustria.an@pecassindan.it
- Coldiretti,
Via Achille Grandi 48, 60131 Ancona;
PEC: ancona@coldiretti.it



Ordini Professionali

- Ingegneri
Piazza del Plebiscito 2, 60121 – Ancona;
PEC: ordine.ancona@ingpec.eu
- Architetti
Via Matas 15, 60121 – Ancona;
PEC: oappc.ancona@archiworldpec.it
- Geometri
Corso Mazzini 160, 60121 – Ancona;
PEC: collegio.ancona@geopec.it

Uffici del Comune di Ancona

- Corpo di Polizia Locale;
- Lavori Pubblici e Difesa del Suolo;
- Ufficio Tecnologico;
- Ufficio Viabilità e Traffico;
- Sportello Unico Integrato - SUI;
- Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP;
- Servizio Ambiente, verde Pubblico, decoro urbano difesa della costa;
- Ufficio Comunicazione Istituzionale - URP;
- Ufficio Stampa;
- Servizio Avvocatura.

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D. Lgs. n. 33 DEL 14/03/2013 (T. U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).**

(1) IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO.

I DIRIGENTI

ING. RICCARDO BORGOGNONI

DOTT. MARCO IVANO CAGLIOTI

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D. Lgs. n. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi *dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, *di collaborazione o* di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della Legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)” (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D. Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art. 39, comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013)

I DIRIGENTI

ING. RICCARDO BORGOGNONI

DOTT. MARCO IVANO CAGLIOTI



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D. Lgs. n. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO ATTESTANDO CHE è stato redatto in osservanza del "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D. Lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato GDPR - General Data Protection Regulation - REGOLAMENTO U.E. 2016/679) ed in osservanza delle "LINEE GUIDA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri Enti obbligati" (V. pa. 3 Deliberazione del Garante n. 243 del 15/05/2014 in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2014)

I DIRIGENTI

ING. RICCARDO BORGOGNONI

DOTT. MARCO IVANO CAGLIOTI

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

- (1) Questa opzione **non è praticabile (non può essere barrata)** in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D. Lgs. n. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".
- (2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione **è praticabile (può essere barrata)** solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

I DIRIGENTI

ING. RICCARDO BORGOGNONI

DOTT. MARCO IVANO CAGLIOTI



I sottoscritti rispettivi DIRIGENTI DEL

SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE
E
GENERALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

D I C H I A R A N O

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001
- Data: 08/11/2024

I DIRIGENTI

ING. RICCARDO BORGOGNONI
DOTT. MARCO IVANO CAGLIOTI

**DICHIARAZIONE
DEI DIRIGENTI IN
MERITO
ALL'ASSENZA DI
CONFLITTO DI
INTERESSI E
DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ**

ALLEGATO A

LEGENDA

□ LIMITE AREA INTERESSATA DA ORDINANZA
RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI STRADALI

